

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Servizi al Cittadino e Imprese
Settore Mobilità e Trasporti
Servizio Sportello Mobilità Terrestre

Rep. Ord. N° *vedi timbro informatico*

Oggetto: Regolamentazione della circolazione sul percorso pedonale di collegamento tra via dell'Elettrotecnica e via della Libertà

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con delibera di Giunta Comunale n.416 del 19/12/2016, e con determinazione n.658 del 22/05/2017 sono stati approvati i progetti, rispettivamente, definitivo ed esecutivo dei lavori di ripristino strutturale del ponte stradale e ferroviario di collegamento fra la Macroisola Prima Zona Industriale e la Macroisola delle Raffinerie;
- i lavori sono stati affidati alla ditta CLEA Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali s.c. con sede a Campolongo Maggiore (VE) in via Roma n.26/c, che ha comunicato di dover provvedere ad effettuare i lavori di ripristino strutturale del ponte stradale e ferroviario di collegamento fra la Macroisola Prima Zona industriale e la Macroisola delle Raffinerie;
- in data 12/03/2018 è stata pubblicata l'ordinanza dirigenziale n° 131 con la quale è stata regolamentata la circolazione lungo via dell'Elettrotecnica in occasione dei lavori del ponte sul canale Brentelle;
- in data 26/03/2018 è stata pubblicata l'ordinanza dirigenziale n° 156 con la quale è stato sospeso il punto 1.8 dell'ordinanza dirigenziale n° 131 del 13/03/2018 che imponeva di garantire la "continuità e la sicurezza della circolazione pedonale" in corrispondenza dell'area di cantiere di via dell'Elettrotecnica;

Considerato che:

- il Comune di Venezia ha realizzato la pista ciclabile che collega la terraferma con il centro storico di Venezia;
- in occasione della programmazione dei lavori di messa in sicurezza del ponte sul canale Brentelle non era stato ritenuto necessario garantire la continuità ciclopedonale lungo via dell'Elettrotecnica;
- in data 28/03/2018 con prot. n. 157562 la Direzione LLPP ha richiesto al parcheggio S. Giuliano S.r.l. gestito da Green Park s.r.l. di poter utilizzare parte del sedime da parcheggio per realizzare un percorso pedonale temporaneo, per la durata di circa 30 gg. all'interno della proprietà privata;
- in data 30/03/2018 con prot. n. S. Giuliano S.r.l. e Green Park s.r.l. hanno comunicato alla Direzione Lavori Pubblici nulla osta alla realizzazione del percorso;
- in data 04/04/2018 la Direzione LLPP ha richiesto l'ordinanza per l'apertura del percorso pedonale di collegamento tra via dell'Elettronica e via della Libertà,

passante all'interno del parcheggio privato Green Park s.r.l. che consente la continuità del percorso pedonale Mestre Venezia e viceversa fino alla fine dei lavori di messa in sicurezza del ponte sul canale Brentelle;

Riconosciuto pertanto l'opportunità di regolamentare la circolazione modificata dall'ordinanza dirigenziale n. 156/2018;

Visti:

- La richiesta di ordinanza dirigenziale inoltrata dalla Direzione LLPP e acquisita con prot. n. 170837 del 05/04/2018;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- l'art. 2 del D. Lgs 285 del 30/04/1992 "Definizione e classificazione delle strade";
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt. 20, 21, 39, 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992;
- il D.M. 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli Schemi Segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- l'art. 47-bis della Legge 96 del 21/06/2017 "Disposizione in materia di trasporto su strada";

ORDINA

- 1. ripristinare la validità del punto 1.8 dell'ordinanza dirigenziale n°131 del 12/03/2018;**
- 2. il percorso nel tratto interno della proprietà privata è fruibile dalle ore 06:00 alle ore 00:00;**
- 3. segnalare il percorso pedonale in via dei Petroli.**

La presente ordinanza ha validità ed esecutività immediata e fino alla durata dell'accordo sottoscritto con i privati da parte della Direzione LLPP.

La presente ordinanza non produrrà effetti fino all'emanazione dei titoli autorizzatori necessari alle singole attività sopra descritte; dette autorizzazioni saranno rilasciate dagli organi competenti.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura della ditta esecutrice dei lavori, della prescritta segnaletica stradale, così come descritta nello schema segnaletico ai sensi del D.M. 10/07/2002. A tal fine i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea devono essere oscurati o rimossi. Ultimati i lavori, i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e i segnali permanenti devono essere ripristinati.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso alla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese- Settore Mobilità e Trasporti e al Corpo di Polizia Locale.

All'atto della posa della segnaletica dovrà essere redatto apposito verbale riportante la data e l'ora, sottoscritto dal responsabile della realizzazione della segnaletica, che dovrà essere trasmesso alla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese- Settore Traffico Acqueo,

Mobilità e Trasporti e al Corpo di Polizia Locale, anche per la verifica del corretto posizionamento.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 10 aprile 2018

IL DIRIGENTE
arch. Loris Sartori*
(*) atto firmato digitalmente

*Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82."